SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Politecnico di Torino

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66

Da 91G0374 a 91G0378-91G380-91G381

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria a Vico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Santa Maria a Vico (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Caserta n. 6319/13.1/Gab. del 12 settembre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolino Maddaloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri in data 9 settembre 1991.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolino Maddaloni.

Roma, 3 ottobre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4682

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 luglio 1991.

Trasferimento della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 7 dal comune di Torre Annunziata a quello di Pompei.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e segnatamente gli articoli 1, 2 e 3;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 101 del 2 maggio 1988, con il quale, in attuazione delle citate disposizioni e sulla scorta del parere espresso dalla commissione regionale per l'impiego in data 15 aprile 1987, si è provveduto a determinare nella regione Campania le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura e a definirne gli ambiti territoriali;

Considerato che il succitato decreto ha istituito una sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nel comune di Torre Annunziata (Napoli);

Considerata la grave situazione igienico-sanitaria dei locali presso cui è ubicata la suddetta sezione circoscrizionale e l'accertata indisponibilità dell'amministrazione comunale di Torre Annunziata di sostituirli adeguatamente;

Considerata la disponibilità dell'amministrazione comunale di Pompei a fornire per l'ubicazione della sezione circoscrizionale n. 7 locali più idonei dal punto di vista logistico-funzionale;

Visto il verbale della riunione della CRI Campania del 3 maggio 1991 contenente la proposta di trasferire la sede della sezione circoscrizionale n. 7 dal comune di Torre Annunziata a quello di Pompei;

Decreta:

Con effetti immediati la sede della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 7 è trasferita dal comune di Torre Annunziata a quello di Pompei.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 10 luglio 1991

p. *Il Ministro:* GRIPPO

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1991
Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 386

91A4672

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 16 ottobre 1991.

Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 284, recante: «Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche»;

Visto l'art. 1 della predetta legge 25 agosto 1991, n. 284, recante: «Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico», che, al comma 4, prevede l'individuazione con decreto ministeriale delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi;

Ritenuta la necessità di individuare le predette modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi del settore turistico;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 284, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

Art. 2.

Soggetti

È fatto obbligo della comunicazione dei prezzi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, agli operatori delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e cioè:

gli alberghi;
i motels;
i villaggi-albergo;
le residenze turistico-alberghiere;
i campeggi;
i villaggi turistici;
gli alloggi agro-turistici;
gli esercizi di affittacamere;
le case e gli appartamenti per vacanze;
le case per ferie;
gli ostelli per la gioventù;
i rifugi alpini,

nonché agli operatori di altre strutture destinate alla ricettività turistica, individuate e disciplinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6, ultimo comma della richiamata legge n. 217/1983 e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente che disciplina l'attività.

È fatto obbligo della comunicazione dei prezzi, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, agli esercenti delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e cioè: gli stabilimenti balneari.

Art. 3.

Comunicazione

Ai soggetti di cui all'art. 2, è fatto obbligo di comunicare secondo le procedure indicate dal successivo art. 4, i prezzi minimi e massimi dei servizi sulla base dello schema tipo di cui all'allegato *A*, facente parte integrante del presente decreto.

Nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici.

I soggetti cui è fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolar-

mente comunicati ai sensi del presente decreto, né inferiori ai minimi, ad eccezione dei seguenti casi:

1) gruppi organizzati composti di almeno dieci persone;
2) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
3) bambini al di sotto di sei anni;
4) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto 1).

Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.

Art. 4.

Procedure

Entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno (entro il 1° ottobre per gli stabilimenti balneari), ai soggetti di cui all'art. 2 è fatto obbligo di comunicare i prezzi che intendono praticare, rispettivamente, dal 1° giugno dello stesso anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo (dal 1° gennaio per gli stabilimenti balneari).

La comunicazione dei prezzi dovrà pervenire nei suddetti termini, mediante apposito modello predisposto secondo lo schema tipo allegato *A* al presente decreto, anche per il tramite delle associazioni di categoria previa espressa delega da parte dei singoli soggetti interessati, alle regioni competenti ed alle province autonome di Trento e di Bolzano o agli enti dalle stesse delegati (nonché alle capitanerie di porto competenti per territorio, per gli stabilimenti balneari).

Una copia vidimata della comunicazione rimane ai competenti uffici pubblici, una copia vidimata viene restituita al soggetto interessato, una copia vidimata viene inoltrata, entro trenta giorni dalla data di cui al 1° comma all'Enit per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti dalle stesse delegati, anche su supporto magnetico, ai fini del corretto e tempestivo espletamento degli adempimenti di cui all'art. 3, punto *g)*, della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura. Nel medesimo termine sarà comunicata l'eventuale cessione dell'esercizio o la cessazione dell'attività.

La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, e successive modificazioni ed integrazioni, o della legislazione regionale di riferimento.

Art. 5.

Pubblicità dei prezzi

È fatto obbligo di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione vidimata di cui al precedente art. 4.

È fatto altresì obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti della sopracitata tabella.

La tabella ed il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco sono predisposti secondo le indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti delegati.

Art. 6.

Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza dei prezzi comunicati con le modalità di cui al presente decreto compete alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano o agli enti dalle stesse delegati, nonché, per gli stabilimenti balneari, alle capitanerie di porto.

Il relativo regime sanzionatorio è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione del presente decreto e per il solo termine del 1° ottobre 1991, le denunce già presentate dai soggetti interessati ai sensi del precedente regime di prezzi assolvono l'obbligo di comunicazione.

Per quanto concerne specificamente le comunicazioni dei prezzi dei servizi degli stabilimenti balneari il predetto termine è prorogato al 1° marzo 1992.

Art. 8.

Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto e in quanto compatibile con la normativa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284, si rinvia al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, e successive modificazioni, ed alla legislazione regionale di riferimento.

Roma, 16 ottobre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Allegato A

SCHEMA TIPO DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI (L. 25 agosto 1991 n.284)

REGIONE..PROVINCIA..

INFORMAZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE STRUTTURA	....
INDIRIZZO COMPLETO	....
TELEFONO TELEFAX TELEX	....
TIPOLOGIA	Albergo ☐ Villaggio Albergo ☐ Villaggio Turistico ☐ Residenza Tur-Albergh. ☐ Motel ☐ Casa per ferie ☐ Campeggio ☐ Casa/app. per vacanze ☐ Affittacamere ☐ Alloggio Agri-turistico ☐ Rifugio Alpino ☐ Stabilimento Balneare ☐ Ostello per la Gioventù ☐ Altro.......................... ☐
CLASSE (se compete) o CATEGORIA (se compete)	....
ALTRE NOTIZIE	....
APERTURA	Annuale ☐ Stagionale ☐ Dal .... al .... Dal .... al .... Dal .... al ....
RECAPITO NEL PERIODO DI CHIUSURA	....

Allegato A pag. 1

A RICETTIVO

A1 ATTREZZATURE

CAMERE	Doppie ☐ Singole ☐ Suites ☐ Totale Camere N°............ Totale Letti N° ....
UNITA' ABITAT.(*) C/ CUCINA AUT.	Monolocali ☐ Bilocali ☐ ________ ________ Tot.Unita'abitat.N°...... Tot. Letti N°......
IMPIANTI E SERVIZI BASE (*)	Bagni Comuni N°......... Bagni Privati N°......... Totale Bagni N°..........
DOTAZIONI DELLE CAMERE (*)	Riscaldamento N°....... Telefono N°........ Apparecchio TV N° .... Aria Condizionata N° .... Frigo Bar N° ...... Filodiffusione/radio N° ....
ALTRI IMPIANTI E SERVIZI (propri della struttura) (*)	Accessib.Handicappati ☐ Ascensore ☐ Garage ☐ Parcheggio custodito ☐ Ristorante ☐ Bar ☐ Negozi ☐ Servizio congressi ☐ Trasporto clienti ☐

(*) Le prime indicazioni del campo sono a titolo esplicativo

A2 PREZZI

PREZZO POSTO LETTO £........... (Bassa Stagione) £ .... (Alta o Unica)

PREZZI CAMERE

		Camera singola				Camera doppia (2 persone)			
		Senza bagno/doccia		Con Bagno/doccia		Senza bagno/doccia		Con Bagno/doccia	
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
solo pernottamento									
STAGIONE	Bassa ....£								
	Alta o Unica.£								
pensione completa									
STAGIONE	Bassa ....£								
	Alta o Unica.£								
mezza pensione									
STAGIONE	Bassa ....£								
	Alta o Unica.£								

PREZZI UNITA' ABITATIVA

		MONOLOCALI		BILOCALI		....		....	
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
STAGIONE	Bassa ....£								
	Alta o Unica.£								

PREZZI PASTI 1a Colazione £.................. Colazione £...................... Pranzo £ ....

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

Supplemento per Camera doppia uso singola £............ Supplemento 3° Letto aggiunto £..............
Supplemento pensione completa in camera singola £................
Supplemento Aria Condizionata £..................... Aria Condizionata inclusa ☐
Riduzione sul prezzo di pensione per minori di anni 3 in culla o letto aggiunto £...............

Allegato A pag. 2

B ARIA APERTA

B 1 ATTREZZATURE

UNITA' ABITATIVE (*)	Caravan N°...... Bungalow N°...... Tende N°...... .... Totale Unità Abitative N° .... Totale Posti Letto N° ....
POSTI EQUIPAGGIO (*)	Piazzole Tenda N° .... Piazzole Camper N° .... Piazzole Caravan N° .... Totale Piazzole N° .... Totale Posti Letto N° ....
SERVIZI DELLA UNITA' ABITAT. (*)	Riscaldamento ☐ Telefono ☐ ....
SERVIZI NEL POSTO EQUIPAG. (*)	Elettricità ☐ Scarichi igienici ☐ ....
IMPIANTI E SERVIZI COMUNI (*)	Fabbricati/gruppi servizi igienici N° .... Docce Chiuse N° .... Docce Aperte N° .... Lavabi N° .... Lavatoi N° ....
ALTRI IMPIANTI E SERVIZI (propri della struttura) (*)	Accessib.Handicappati ☐ Garage ☐ Parcheggio custodito ☐ Bar ☐ Ristorante ☐ Negozi ☐ Servizio congressi ☐ Piscina ☐ ....

(*) Le prime indicazioni del campo sono a titolo esplicativo

B 2 PREZZI

PREZZI UNITA' ABITATIVE

Prezzo Persona £........... (Bassa Stagione) / £ .... (Alta o Unica)

	Caravans		Bungalows		Tende		....		....		....	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
STAGIONE Bassa ....£												
STAGIONE Alta o Unica £												

PREZZI POSTI EQUIPAGGIO

Prezzo Persona £........... (Bassa Stagione) / £ .... (Alta o Unica)

	Piazzole Tenda		Piazzole Camper		Piazzole Caravan		....		....		....	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
STAGIONE Bassa ....£												
STAGIONE Alta o Unica £												

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

.... £ .... £ ....
.... £ .... £ ....
.... £ .... £ ....

Allegato A pag. 3

C STABILIMENTI BALNEARI

C1 ATTREZZATURE

IMPIANTI E SERVIZI

Spogliatoi N° .... Cabine N° .... Docce N°........
Ombrelloni N° .... Sedie a sdraio N°........ Lettini N°........
Servizi igienici N° ....

Attrezzature sportive ed ulteriori servizi N° ....
.... N°........
(specificare) .... N°........
.... N°........

Attrezzature balneari ed ulteriori servizi N° ....
.... N°........
.... N°........
.... N°........

ALTRI IMPIANTI (*) E SERVIZI (propri della struttura)

Accessib.Handicappati ☐ Negozi ☐ Parcheggio custodito ☐ Parcheggio non custod ☐
Ristorante ☐ Bar ☐ Tavola Calda ☐ Parco/giardino proprio ☐
....
....

(*) Le prime indicazioni del campo sono a titolo esplicativo

C2 PREZZI

PREZZI IMPIANTI E SERVIZI

Ingresso Spogliatoio		Cabina		Doccia		Ombrellone		Sedia a sdraio		Lettino		Servizi Igienici	
Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

Attrezzature sportive ed ulteriori servizi
.... £ ....
(specificare) .... £ ....
.... £ ....

Attrezzature balneari ed ulteriori servizi
.... £ ....
.... £ ....
.... £ ....

ESTREMI DELLA LICENZA (o Autorizzazione o Presa d'Atto)

....

FIRMA DEL RESPONSABILE

....

Allegato A pag. 4

91A4660

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 ottobre 1991.

Autorizzazione alla Lloyd italico vita S.p.a., in Genova, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I, di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché approvazione delle tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dalla suddetta società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 18 aprile 1990 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la società Lloyd italico vita S.p.a., con sede in Genova, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122114 del 6 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 25 luglio 1991;

Viste le lettere n. 122896 del 19 giugno 1991, n. 123100 del 1° luglio 1991 e n. 123314 del 16 luglio 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

Il Lloyd italico vita S.p.a., con sede in Genova, è autorizzato ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dal Lloyd italico vita S.p.a., con sede in Genova:

1) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

3) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio rivalutabile, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

5) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

6) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

7) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

8) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto, al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

9) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto al

termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

10) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale o del valore di riscatto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

11) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

12) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

13) tariffa di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

14) tariffa di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

15) tariffa di opzione al termine del differimento, per teste di sesso maschile o di sesso femminile per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

16) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

17) coefficienti per la conversione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

18) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabile;

19) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 1);

21) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico di cui al precedente punto 2);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico di cui al precedente punto 3);

23) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 4);

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 5);

25) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico di cui al precedente punto 6);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico di cui al precedente punto 7);

27) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

28) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

29) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

30) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

31) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

32) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

33) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante ed a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 30);

35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%) di cui al precedente punto 31);

36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia di cui al precedente punto 32);

37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia di cui al precedente punto 33);

38) condizioni generali di polizza per assicurazioni di rendita vitalizia immediata;

39) condizioni generali di polizza per operazioni di capitalizzazione finanziaria a premio unico, per forme collettive;

40) tariffa di capitalizzazione finanziaria, a premio unico, da utilizzare per l'emissione di contratti collettivi;

41) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 40);

42) tariffa di opzione per il differimento nel pagamento del capitale garantito alla scadenza contrattuale, da applicare alla tariffa di cui al punto 40);

43) condizioni generali di assicurazione per contratti di assicurazione sulla vita;

44) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

45) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 44);

46) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 44);

47) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 46);

48) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al punto 46) allorquando il premio annuo corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

49) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al punto 44) allorquando il premio inizialmente corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

50) condizioni di applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti 44) e 46);

51) regolamento della gestione interna denominata «Royal Fund»;

52) condizioni particolari di carenza per contratti assunti senza visita medica.

Per le forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, la società dovrà liquidare, in caso di decesso dell'assicurato, l'intero premio annuo, netto garantito dalla controassicurazione poiché l'ammortamento dei premi annui in rate sub-annuali è determinato in senso demografico-finanziario e pertanto si estingue nel caso di decesso dell'assicurato.

Art. 3.

Il Lloyd italico vita S.p.a., con sede in Genova, dovrà evidenziare nel proprio bilancio d'esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10, distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4673

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 ottobre 1991.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° novembre 1991-1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di

utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° novembre 1991 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 11,50%, emessi con decreto ministeriale 28 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1988);

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° novembre 1991-1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 11,50%, nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° novembre 1991-1996, per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in L. 95,95%, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

È altresì incrementabile fino a L. 4.903.300.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 11,50%, di scadenza 1° novembre 1991, nominativi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° novembre 1991, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° novembre 1991.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° novembre 1991, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, su L. 4,05 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,

n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al quarto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 4 al 7 novembre 1991.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e quarto dell'art. 1, una provvigione dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interessi dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 95,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 31 ottobre 1991.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 31 ottobre 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», che non possano essere totalmente accolte, si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 5 novembre 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per quattro giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° novembre 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 5 novembre 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per quattro giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo fisso di emissione, per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° novembre 1991, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° novembre 1991; dovranno essere corrisposti quattro giorni di interessi netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° novembre 1991, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° novembre 1991, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° novembre 1991, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo per le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° novembre 1991, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° novembre 1991/1996. Dette operazioni avranno inizio il 5 novembre 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1991
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 335

91A4686

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 5 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1988, 13 maggio 1989, 24 maggio 1989, recanti, «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia»;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari;

Veduta la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1713 del 18 aprile 1991 con la quale viene trasmesso il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 16 marzo 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 45, nell'ambito del titolo «Scopo, durata ed articolazione del corso», dopo il primo comma vanno inseriti i seguenti commi:

«Fermo restando l'obbligo delle anzidette 5.500 ore totali le singole facoltà hanno la possibilità di modificare rispetto all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924».

«Le ore assegnate a ciascuna area possono essere ridotte o aumentate nel piano di studio-tipo in misura pari al 10% dell'orario previsto nell'ordinamento tabellare».

All'art. 46, il terzo comma va corretto come segue:

«Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno la metà dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni».

All'art. 49:

a) il primo comma va corretto come segue:

«Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre»;

b) il quarto comma va così modificato:

«Il numero delle verifiche di profitto è fissato in dodici nel primo triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica».

L'art. 50, va così modificato:

«*Corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico:* — Lo studente dovrà seguire il corso di "lingua inglese con orientamento medico scientifico" che l'Università attiverà tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio. Il corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia».

All'art. 52 va inserito il seguente quarto comma:

«Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese di ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese in laboratorio.

All'art. 54 vanno apportate le modifiche appresso riportate:

a) l'attuale formulazione dell'area 4 va modificata nella seguente:

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di avere compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche è delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):

fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):

biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

b) L'attuale formulazione dell'area 5 va modificata nella seguente:

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie di infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):

patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato):

immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):

patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia clinica (afferente alla medicina interna);
fisiopatologia clinica (afferente alla chirurgia generale);
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):

microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

c) L'attuale formulazione dell'area 6 va modificata nella seguente:

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Corso di lingua inglese (colloquio su inglese scientifico).

Discipline:

corso di lingua inglese.

Numero di ore: 200 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

d) L'attuale formulazione dell'area 7 va modificata nella seguente:

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:

medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

medicina di laboratorio (corso integrato):

biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale (afferente alla medicina interna);
semeiotica funzionale e strumentale (afferente alla chirurgia generale);

metodologia clinica (corso integrato):

semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
metodologia epidemiologica ed igiene;
metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore: 300.

e) L'attuale formulazione dell'area 8 va modificata nella seguente:

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia;
malattie infettive;
medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):

gastroenterologia;
chirurgia dell'apparato digerente.

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):

malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):

cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):

nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):

endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):

ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):

immunologia clinica e allergologia;
reumatologia.

malattie infettive (corso integrato):

malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):

medicina interna I;
chirurgia generale I.

Numero di ore: 875.

f) Nell'area 9:

«Numero di ore: 150» va modificato in «Numero di ore: 125».

g) L'attuale formulazione dell'area 10 va modificata nella seguente:

10) *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica;
neuropatologia.

Numero di ore: 100.

h) L'attuale formulazione dell'area 12 va modificata nella seguente:

12) *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):

medicina interna II;
terapia medica;
genetica medica;
medicina termale;
nutrizione clinica;
medicina dello sport;

chirurgia generale (corso integrato):

chirurgia generale II;

oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;
oncologia radioterapica;
medicina interna;

geriatria (corso integrato):

geriatria e gerontologia;
chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600.

i) Inserire dopo l'area 12 quanto segue:

13) *Area di farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare (di conoscere) le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;
farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):

farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato):

farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia;
farmacologia clinica.

Numero di ore: 150.

l) L'area 13 assume il nuovo ordinativo 14.

m) L'area 14 assume il nuovo ordinativo 15.

n) L'area 15 assume il nuovo ordinativo 16.

o) L'attuale formulazione dell'area 16 va modificata come segue:

17) *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi:

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):

radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare;
anatomia radiologica clinica.

Numero di ore 100.

p) L'area 17 assume il nuovo ordinativo 18 e aggiunge tra le discipline:

medicina subacquea ed iperbarica.

q) L'area 18 assume il nuovo ordinativo 19.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 5 luglio 1991

Il rettore: MILELLA

91A4661

POLITECNICO DI TORINO

DECRETO RETTORALE 2 settembre 1991.

Approvazione del nuovo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 20 dicembre 1990, n. 271, con il quale il senato accademico del Politecnico è stato integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge;

Vista la delibera del senato accademico integrato del 24 gennaio 1991 che, su parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 23 gennaio 1991, ha approvato lo statuto del Politecnico;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1991 inerente al vaglio di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/89;

Viste le delibere del senato accademico integrato del 14 maggio 1991 e del 28 maggio 1991 in cui rispettivamente si esaminano i rilievi formulati con il suddetto decreto ministeriale e si approvano le modifiche da apportare allo statuto sulla base delle osservazioni ministeriali;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29 maggio 1991 sul testo emendato a seguito dei rilievi contenuti nel citato decreto ministeriale;

Vista la delibera del senato accademico integrato che nella seduta del 3 giugno 1991 ha approvato lo statuto del Politecnico di Torino;

Decreta:

È emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo «Statuto del Politecnico di Torino» allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Torino, 2 settembre 1991

Il rettore: ZICH

ALLEGATO 1

STATUTO DEL POLITECNICO DI TORINO

Titolo 1

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.1.

1. Il Politecnico di Torino, di seguito denominato «il Politecnico», è una istituzione pubblica che ha come finalità l'istruzione universitaria e la ricerca scientifica e tecnologica. Il Politecnico ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

2. Lo svolgimento dell'attività didattica e la organizzazione delle relative strutture avvengono nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e degli ordinamenti didattici universitari vigenti.

3. Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali il Politecnico opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.

4. Il Politecnico garantisce a tutto il personale ed agli studenti la partecipazione agli organi di governo, secondo le norme del presente statuto.

5. L'organizzazione delle strutture del Politecnico ha la finalità di perseguire nel modo più efficace i propri fini istituzionali e si basa su criteri che individuano le responsabilità del personale.

6. Il Politecnico favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, garantendo la circolazione delle informazioni all'interno dell'Ateneo nonché la loro diffusione all'esterno.

Art. 1.2.

1. Il Politecnico provvede a tutti i livelli di formazione universitaria secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici vigenti e specificato nel regolamento didattico di Ateneo, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Il Politecnico provvede alla istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne gli aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

Art. 1.3.

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di didattica, di ricerca e di servizi il Politecnico sviluppa rapporti con enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni e consulenze.

2. Il Politecnico, in collaborazione con altre università, con enti pubblici e privati, anche internazionali, può istituire strutture per attività di comune interesse. Tali collaborazioni possono attuarsi con convenzioni o mediante costituzione di consorzi.

3. Il Politecnico, in collaborazione con altre università, con enti pubblici e privati, può partecipare alla promozione, alla organizzazione ed alla fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio.

4. Il Politecnico, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, può istituire borse di studio per giovani laureati e sussidi agli studenti per tirocini pratici anche all'estero e per forme di collaborazione nelle attività connesse ai servizi di supporto alla didattica ed al diritto allo studio, con esclusione di ogni attività di tipo istituzionale o che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative.

Le collaborazioni suddette non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale.

Le norme relative sono contenute in apposito regolamento.

5. Al fine di accrescere la formazione culturale degli studenti e di migliorare la qualità della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, il Politecnico può stabilire rapporti di collaborazione, nel rispetto della propria autonomia, con lo Stato, le regioni e con tutti gli altri enti ed istituzioni cui sono conferiti compiti in materia di diritto allo studio.

6. Il Politecnico provvede, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, ai servizi culturali, ricreativi, di assistenza e di orientamento per gli studenti. Collabora inoltre con enti e istituzioni che forniscono servizi per l'orientamento professionale.

Il Politecnico favorisce le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

7. Il Politecnico promuove corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico ed amministrativo.

8. Il Politecnico favorisce l'istituzione ed il funzionamento di servizi culturali e ricreativi per il personale.

Titolo 2

ORGANI DI GOVERNO DEL POLITECNICO

Art. 2.1.

Sono organi di governo del Politecnico: il rettore, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione

Art. 2.2.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta il Politecnico ad ogni effetto di legge.

Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione e provvedere alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi del Politecnico, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;

c) esercitare l'autorità disciplinare sul personale nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

d) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale;

e) stipulare contratti e convenzioni;

f) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel seguito denominato «il Ministro», le relazioni periodiche previste dalla legge;

g) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali inerenti l'ordinamento universitario, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo art. 4.1.

2. Il rettore dura in carica quattro anni e viene eletto fra i professori di prima fascia in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Il rettore è nominato dal Ministro.

L'elettorato attivo è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo di prima e seconda fascia;

b) dai ricercatori;

c) dal personale tecnico ed amministrativo;

d) dagli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e dai rappresentanti degli studenti in seno agli organi ed alle strutture del Politecnico.

Il voto espresso dalle componenti di cui ai punti *b)*, *c)* e *d)* sarà pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo, secondo criteri fissati dal Regolamento generale di Ateneo. In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto delle componenti di cui ai punti *b)*, *c)* e *d)* non dovranno superare il trenta per cento dei voti esprimibili da parte di tutti i professori di ruolo aventi diritto.

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

3. Il rettore designa un prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia. Il prorettore è nominato dal Ministro. Il prorettore supplisce il rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Al fine di favorire una maggiore efficienza nel funzionamento dell'amministrazione, il rettore può delegare proprie funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, con esclusione di quelle attinenti ai punti *a)*, *c)* ed *f)*, ad altri professori di prima fascia.

Per la determinazione di tali deleghe, il rettore deve attenersi al criterio dell'individuazione di settori o di funzioni omogenee dell'amministrazione, nel quadro di un piano coordinato di governo dei servizi amministrativi. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale.

Art. 2.3.

Il senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo fondamentale per l'esercizio della autonomia universitaria.

Il senato accademico svolge le funzioni di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo del Politecnico. A tale scopo fornisce indicazioni programmatiche al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture del Politecnico per la preparazione dei rispettivi piani di attività.

Spetta in particolare al senato accademico:

a) coordinare l'attività fra le facoltà e le altre strutture didattiche di cui al regolamento didattico di Ateneo, tenendo anche conto delle proposte e dei pareri eventualmente formulati dal comitato paritetico per la didattica;

b) coordinare le attività fra i dipartimenti;

c) determinare i criteri oggettivi per la distribuzione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di sua competenza;

d) determinare criteri e modalità di verifica delle attività del personale;

e) approvare le relazioni ufficiali da inoltrare al Ministro;

f) modificare lo statuto secondo le procedure previste al successivo art. 6.4;

g) deliberare, su proposta delle strutture didattiche, il regolamento didattico di Ateneo;

h) approvare il regolamento generale di Ateneo;

i) deliberare la costituzione di altri eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e dal regolamento generale di Ateneo.

2. Il senato accademico è concovato in via ordinaria dal rettore ogni due mesi ed all'occorrenza in via straordinaria. Il senato accademico deve anche essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata.

Entro il mese di luglio di ogni anno il senato accademico si riunisce per approvare le linee generali del piano annuale di attività e per fornire le indicazioni conseguenti al consiglio di amministrazione.

Le norme per il funzionamento del senato accademico sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

3. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) i presidi delle facoltà attivate nel Politecnico;

d) cinque rappresentanti delle facoltà scelti tra i professori di ruolo e ripartiti tra le facoltà in modo proporzionale al numero dei professori. Gli eletti da ciascuna facoltà devono appartenere ad aree didattiche diverse. Le facoltà nei loro regolamenti, determinano le aree didattiche e le modalità di questa elezione;

e) un professore di ruolo di prima fascia ed uno di seconda fascia per ciascuna delle cinque aree scientifiche in cui sarà suddiviso il Politecnico. Tali aree raggruppano i dipartimenti con criteri di affinità culturale e di equilibrio numerico. La votazione avviene per categorie e l'elettorato passivo è suddiviso tra le aree;

f) tre rappresentanti dei ricercatori, eletti dalla categoria;

g) tre rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, eletti dalla categoria;

h) un rappresentante degli studenti iscritti al dottorato di ricerca, eletto dalla categoria;

i) da un minimo di due ad un massimo di sei rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità previste dal successivo art. 6.2.

Fanno inoltre parte del senato accademico a titolo consultivo, e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:

l) il direttore amministrativo;

m) due membri nominati dal Ministro, su terne proposte dal CNEL, uno appartenente alla categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori;

n) un membro nominato dal Ministro, su una terna proposta dal CNR;

o) un membro designato dalla regione Piemonte;

p) un membro designato dalla provincia di Torino;

q) un membro designato dal comune di Torino;

r) un membro designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Torino.

4. Il senato accademico dura in carica quattro anni ed il suo mandato coincide con quello del rettore.

Art. 2.4.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovraintende, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale e del personale tecnico ed amministrativo, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

Per tutte le deliberazioni che implicano una valutazione di merito su attività didattiche e di ricerca il consiglio di amministrazione, prima di decidere, deve acquisire il parere del senato accademico.

Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) approvare il bilancio di previsione, d'intesa con il senato accademico, ed il rendiconto consuntivo;

b) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobile e mobile;

c) destinare le risorse ai servizi generali e sovraintendere al loro funzionamento;

d) esercitare le funzioni previste dalla legge per il governo del personale tecnico ed amministrativo;

e) approvare i contratti e le convenzioni;

f) approvare il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo art. 4.1;

g) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di cui al successivo art. 4.1.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) il direttore amministrativo;

d) due direttori di dipartimento;

e) due professori di ruolo di prima fascia;

f) due professori di ruolo di seconda fascia;

g) due rappresentanti dei ricercatori;

h) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

i) da un minimo di due ad un massimo di tre rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità previste dal successivo art. 6.2;

l) rappresentanti di altri enti pubblici e privati, qualora concorrano alle spese di funzionamento del Politecnico con un contributo annuo non inferiore ad un ammontare fissato dal consiglio di amministrazione.

I membri di cui al punto *d)* sono eletti dai direttori di dipartimento. I membri di cui ai punti *e), f), g)* ed *h)* sono eletti dalle categorie interessate. I membri di cui al punto *i)* sono eletti secondo le modalità previste dalle norme per le elezioni delle rappresentanze studentesche.

I membri di cui al punto *l)* non possono superare le quattro unità. L'ammissione di queste rappresentanze è comunque soggetta ad una motivata delibera del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico.

Il numero dei membri di cui al punto *e)* sono aumentati di una unità nel caso in cui i membri di cui al punto *l)* siano almeno tre.

Il numero dei membri di cui al punto *f)* sono aumentati di una unità nel caso in cui i membri di cui al punto *l)* siano in numero di quattro.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e viene rinnovato alla metà del mandato del senato accademico.

Art. 2.5.

Cariche elettive nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione

1. Per essere eletti nel senato accademico o nel consiglio di amministrazione, i professori di ruolo ed i ricercatori devono avere optato per il regime di tempo pieno o scegliere questa opzione in caso di elezione.

2. Esiste incompatibilità tra le cariche di membro del senato accademico e membro del consiglio di amministrazione.

3. I membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

Titolo 3

STRUTTURE DEL POLITECNICO

Art. 3.1.

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche il Politecnico è articolato nelle facoltà di ingegneria e di architettura, nonché nelle scuole e nelle altre strutture didattiche previste dal regolamento didattico di Ateneo.

Le modalità per la istituzione ed il funzionamento delle scuole e delle altre strutture didattiche sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti specifici di ogni struttura.

L'attivazione di scuole e di strutture didattiche istituite è subordinata alla verifica da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione della disponibilità delle risorse necessarie al loro funzionamento.

2. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca il Politecnico è articolato in dipartimenti.

L'elenco dei dipartimenti già istituiti è contenuto nella allegata tabella *A*.

Le modalità per l'istituzione di nuovi dipartimenti e per la disattivazione di dipartimenti esistenti sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Le conseguenti modifiche della tabella *A* non rientrano nei casi di modifica normati dal successivo art. 6.4.

3. Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il senato accademico può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

Le risorse di personale, finanziarie e di spazi per lo svolgimento dell'attività devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro. Le modalità per la costituzione di questi centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

4. Per cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti dalle strutture didattiche e dalle strutture che operano nell'ambito del diritto allo studio è costituito il comitato paritetico per la didattica. Esso opera entro i limiti e con le modalità specificate nel successivo art. 3.3.

5. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per i dipartimenti e per l'amministrazione del Politecnico, il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di centri di servizio. Le modalità per la costituzione di questi centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

6. I servizi generali tecnici ed amministrativi del Politecnico sono organizzati per divisioni. Le divisioni sono articolate in servizi. Di ogni articolazione organizzativa sono individuate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. I responsabili delle divisioni riferiscono al direttore amministrativo ed al rettore. L'organizzazione funzionale delle divisioni e dei servizi è deliberata dal consiglio di amministrazione,dopo aver acquisito il parere collegiale dei responsabili delle divisioni e dei servizi.

Art. 3.2.

Le facoltà

1. La facoltà ha come compiti principali:

a) la programmazione e la destinazione delle risorse didattiche, nel quadro delle decisioni del senato accademico e sentiti i consigli di corso di laurea o di indirizzo ed i dipartimenti interessati;

b) il coordinamento, l'indirizzo e la verifica sulle attività didattiche, tenendo anche conto delle proposte e dei pareri eventualmente formulati dal comitato paritetico per la didattica;

c) la chiamata dei professori di ruolo, esercitata sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato, e dopo aver sentito i dipartimenti interessati;

d) le proposte concernenti le parti di propria competenza del regolamento didattico di Ateneo.

2. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà;

c) il consiglio di presidenza;

d) i consigli di corso di laurea o di indirizzo.

3. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà ed il consiglio di presidenza e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla facoltà.

Il preside dura in carica quattro anni. Il mandato del preside viene rinnovato a metà del mandato del senato accademico.

Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il preside vicario è nominato dal rettore.

Il preside può delegare parte delle sue funzioni anche ad altri professori di prima fascia, con le modalità previste dal regolamento di facoltà.

Il preside viene eletto fra i professori di prima fascia ed è nominato con decreto del rettore. L'elettorato attivo è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo;

b) dai ricercatori;

c) dai rappresentanti degli studenti.

Il voto espresso dalle componenti di cui ai punti *b)* e *c)* sarà pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo, secondo criteri fissati nel regolamento di facoltà. In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto delle componenti di cui ai punti *b)* e *c)* non dovranno superare il trenta per cento dei voti esprimibili da parte di tutti i professori di ruolo aventi diritto.

Il preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del preside sono contenute nel regolamento di facoltà.

4. Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori di ruolo che appartengono alla facoltà. Ne fanno anche parte una rappresentanza dei ricercatori ed una rappresentanza degli studenti.

Il regolamento di facoltà stabilisce la consistenza e le modalità di elezione di queste rappresentanze.

Il consiglio di facoltà può delegare al consiglio di presidenza compiti di ordinaria amministrazione, con esclusione di quei provvedimenti che possono incidere sullo stato giuridico del personale. L'esercizio di queste deleghe è disciplinato dal regolamento di facoltà e deve rispondere al criterio di migliorare la funzionalità del consiglio di facoltà.

5. Il consiglio di presidenza deve rappresentare le aree didattiche della facoltà ed è eletto dal consiglio di facoltà. Il suo mandato coincide con quello del preside.

La composizione, il funzionamento ed i compiti sono stabiliti nel regolamento di facoltà.

6. Nelle facoltà che comprendono più corsi di laurea o più indirizzi sono istituiti i consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea.

Qualora i corsi di laurea o gli indirizzi siano raggruppati in settori, uno o più consigli di corso di laurea o di indirizzo possono deliberare di confluire in un unico organismo cui spettano le funzioni dei consigli che vi confluiscono.

Tali consigli hanno come compiti:

a) coordinare, sentiti i dipartimenti interessati, le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti nello statuto;

b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;

c) formulare proposte e pareri in ordine al regolamento didattico di Ateneo attinenti ai corsi di laurea o agli indirizzi di propria competenza;

d) proporre al consiglio di facoltà la attivazione o la disattivazione di insegnamenti previsti nel regolamento didattico di Ateneo;

e) coordinare l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale forniti dai dipartimenti per lo svolgimente della attività didattica al fine anche di un efficace collegamento con le attività di ricerca.

Il consiglio dovrà sempre esaminare anche le proposte ed i pareri eventualmente formulati dal comitato paritetico per la didattica.

Fanno parte del consiglio di corso di laurea o del consiglio di indirizzo tutti i professori di ruolo afferenti al corso o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto. una rappresentanza dei ricercatori afferenti al corso o indirizzo, ed una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico.

Il regolamento di facoltà stabilisce la consistenza e le modalità di elezione di queste rappresentanze.

Ogni consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di prima fascia, un presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione ed a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente presiede il consiglio, lo convoca con le modalità previste nel regolamento e sovraintende alle attività del corso di laurea o dell'indirizzò. Il mandato del presidente coincide con quello del preside di facoltà.

Il consiglio delibera in composizione ristretta ai soli professori di prima fascia o di prima e seconda fascia sulle materie che riguardino rispettivamente i professori di prima fascia od i professori di seconda fascia.

Art. 3.3.

Il comitato paritetico per la didattica

1. Sono compiti di questa struttura:

a) organizzare e sovraintendere al funzionamento di un osservatorio permanente sulla funzionalità delle attività didattiche;

b) svolgere funzioni di valutazione sulla efficacia delle scelte operate dagli organi che hanno competenza in materia di didattica e di supporto al diritto allo studio relativamente alla qualità della didattica e dei servizi forniti;

c) redigere una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti.

2. Al fine di contribuire al miglioramento della didattica e dei servizi forniti agli studenti il comitato paritetico per la didattica può formulare pareri e proposte agli organi competenti del Politecnico su tutte le materie che riguardano gli studenti. Gli organi ai quali tali pareri e proposte sono indirizzate sono tenuti a dare risposte entro i termini che saranno previsti nel regolamento generale di Ateneo.

3. Il comitato paritetico per la didattica è composto da un numero uguale di docenti e di studenti. I membri sono designati su base elettiva.

Il comitato nomina nel suo seno un presidente, scelto tra i professori, ed un vicepresidente scelto tra gli studenti.

4. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la composizione, le norme per la elezione dei membri e le norme generali di funzionamento del comitato paritetico per la didattica.

Art. 3.4.

I dipartimenti

1. Ogni dipartimento ha come scopo l'organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti, anche se afferenti a facoltà diverse.

I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni. Essi svolgono inoltre le attività di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni.

I dipartimenti concorrono, sulla base delle indicazioni dei consigli di facoltà e dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, allo svolgimento delle attività didattiche, ivi comprese quelle per i corsi di dottorato di ricerca.

I dipartimenti propongono infine la destinazione e le modalità di copertura dei posti disponibili di professore, di ricercatore e di personale tecnico ed amministrativo e provvedono agli adempimenti conseguenti.

Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo dei settori di ricerca e delle attività connesse al dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti. Le modalità per l'esercizio di tale opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo.

2. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

3. Il direttore del dipartimento è eletto tra i professori di prima fascia ed è nominato con decreto del rettore.

Partecipano alla votazione del direttore tutti i membri del consiglio di dipartimento. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

Le modalità per le votazioni sono contenute nel regolamento di dipartimento.

Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento, vigila sull'osservanza nell'ambito del dipartimento delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre incombenze che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Il direttore dura in carica quattro anni. Il mandato dei direttori coincide con quello del consiglio di amministrazione.

Salvo che ai fini della rappresentanza di cui all'art. 2.4, comma 2, lettera *d)*, la carica di direttore è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione.

Il direttore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore è coadiuvato da un segretario amministrativo. L'incarico di segretario amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, sentito il consiglio di dipartimento, ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti.

4. Il consiglio è l'organo che programma e gestisce le attività del dipartimento. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo, i ricercatori e il segretario amministrativo.

Ne fanno inoltre parte una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato afferenti al dipartimento. Può anche farne parte una rappresentanza di studenti.

Le modalità di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento del dipartimento.

Il consiglio può delegare specifici poteri alla giunta.

5. La giunta è un organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo ed il segretario amministrativo.

La composizione della giunta, la durata del suo mandato, le modalità di elezione e di funzionamento sono normati dal regolamento del dipartimento.

Titolo 4

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 4.1.

Il regolamento generale per l'amministrazione la finanza e la contabilità

Il regolamento che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile del Politecnico è deliberato dal consiglio di amministrazione secondo la procedura indicata nell'art. 7, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Tale regolamento contiene tutte le norme previste nell'art. 7, comma 8, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 4.2.

Centri autonomi di gestione

I dipartimenti, i centri interdipartimentali di ricerca ed i centri di servizi sono centri di gestione ai quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

Il consiglio di amministrazione può individuare anche centri di gestione ai quali non è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

Le norme che regolano il funzionamento di tutti i centri di gestione sono contenute nel regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'art. 4.1.

Titolo 5

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. 5.1.

Regolamenti

1. Il regolamento generale di Ateneo contiene tutte le norme relative all'organizzazione generale del Politecnico ed alle modalità di elezione degli organi di cui al titolo 2.

Il regolamento generale di Ateneo è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà, i consigli delle scuole ed i consigli di dipartimento.

Il regolamento generale di Ateneo è emanato dal rettore secondo le procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali il Politecnico rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative di cui all'art. 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche ed è approvato dal Ministro ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. I regolamenti delle facoltà sono emanati dal rettore, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli di facoltà e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 7.

4. I regolamenti dei dipartimenti sono emanati dal rettore, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli di dipartimento e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 7.

5. I regolamenti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono emanati dal rettore, sentito il parere della facoltà interessata e previa deliberazione dei rispettivi consigli e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 7.

6. I regolamenti delle scuole e delle altre strutture didattiche sono emanati dal rettore, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 7.

7. I regolamenti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6, prima della emanazione, sono trasmessi al senato accademico il quale acquisirà il parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo e contabile.

Il senato accademico, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi i regolamenti sono emanati dal rettore. Il senato accademico può, per una sola volta, rinviare i regolamenti all'organo proponente, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti. Quando tale maggioranza qualificata non sia stata raggiunta le norme contestate non possono essere emanate.

Art. 5.2.

Validità delle deliberazioni

L'adunanza degli organi è valida, di norma, quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo; il regolamento generale di Ateneo può prevedere deroghe a questa norma.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto.

Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente.

Art. 5.3.

Pubblicità dei verbali

I verbali delle adunanze degli organi del Politecnico sono pubblici.

Titolo 6

NORME FINALI E COMUNI

Art. 6.1.

Norme per le designazioni elettive

1. La votazione per l'elezione del rettore, dei presidi e dei direttori di dipartimento è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta dei professori di ruolo aventi diritto al voto.

2. Le designazioni elettive previste dal presente statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare.

3. Sei mesi prima della scadenza del mandato del rettore, dei presidi e dei direttori di dipartimento, le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari rispettivamente del Politecnico, della facoltà e del dipartimento. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia.

4. La funzione di rettore, preside, direttore di dipartimento, membro del senato accademico, membro del consiglio d'amministrazione, non può essere assunta per più di due mandati consecutivi. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto. Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.

Una rielezione, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

5. I professori di prima fascia che assumono la funzione di rettore, di prorettore, di preside di facoltà o di direttore di dipartimento devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno od avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

6. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori.

7. Col termine «personale tecnico ed amministrativo» si intende tutto il personale tecnico, amministrativo, ausiliario, bibliotecario e addetto alla elaborazione dati.

Art. 6.2.

Elezione delle rappresentanze studentesche

Gli studenti eletti negli organi dell'Ateneo hanno un mandato di durata biennale.

L'elettorato attivo e passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma, ai dottorati di ricerca ed alle scuole.

Per la designazione del rappresentante degli studenti iscritti al dottorato di ricerca di cui all'art. 2.3, comma 3, punto *h)*, la votazione comporta l'elezione quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al venti per cento.

Per le designazioni elettive delle rappresentanze studentesche di cui all'art. 2.3, comma 3, punto *i)*, la votazione comporta l'elezione di tutti i loro rappresentanti quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al trenta per cento degli aventi diritto. Nel caso di percentuale inferiore è proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti.

Per le designazioni elettive delle rappresentanze di cui all'art. 2.4, comma 2, punto *i)*, la votazione comporta la elezione di tre rappresentanti quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al trenta per cento degli aventi diritto.

Resta ferma comunque la presenza di almeno due rappresentanti nel senato accademico e almeno due nel consiglio di amministrazione.

La mancata designazione delle rappresentanze studentesche non pregiudica la validità della composizione degli organi.

Le norme regolamentari per disciplinare le elezioni degli studenti e per garantire la libertà e la segretezza del voto sono deliberate dal senato accademico, sentite le organizzazioni studentesche presenti nel Politecnico.

Art. 6.3.

Anno accademico

Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare a vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico ha inizio il primo di ottobre.

Tutti i mandati elettivi hanno inizio con l'anno accademico del Politecnico.

Art. 6.4.

Modifiche di statuto

Le modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione ed i consigli di facoltà, delle scuole e dei dipartimenti.

Il consiglio di amministrazione ed i consigli di facoltà e di dipartimento possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica dello statuto. Su tali proposte, il senato accademico si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.

Lo statuto è emanato dal rettore secondo le procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Titolo 7

NORME TRANSITORIE

Art. 7.1.

Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto rettorale emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.

Per consentire la successione ordinata dei mandati dei vari organi di governo valgono le seguenti norme:

a) Il mandato del rettore, iniziato il 1° novembre 1990, termina il 31 ottobre 1993; il mandato successivo inizierà il 1° novembre 1993 e terminerà il 30 settembre 1997.

b) Il mandato del primo senato accademico eletto ai sensi del presente statuto terminerà il 30 settembre 1993.

c) Il consiglio di amministrazione in carica continua il suo mandato, nella composizione attuale, fino al 31 ottobre 1991. Per i membri di questo consiglio di amministrazione non vi è incompatibilità con una eventuale elezione nel senato accademico.

Il successivo mandato inizierà il 1° novembre 1991 e terminerà il 30 settembre 1995.

d) Il mandato dei presidi attualmente in carica scade il 31 ottobre 1991; il mandato successivo inizierà il 1° novembre 1991 e terminerà il 31 ottobre 1994; il mandato che inizierà il 1° novembre 1994, terminerà il 30 settembre 1999.

e) Il primo mandato dei direttori di dipartimento, eletti ai sensi del presente statuto, avrà inizio il 1° novembre 1991. i mandati in scadenza dopo il 1° novembre 1991 continueranno, salvo volontarie dimissioni, fino alla scadenza naturale. La successiva elezione del direttore sarà per un mandato con scadenza al 30 settembre 1995.

f) I mandati eventualmente espletati prima dell'entrata in vigore del presente statuto, ad eccezione di quelli relativi alla carica di direttore di dipartimento, non entrano nel computo ai fini della non rieleggibilità.

Il regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni del primo senato accademico e del primo consiglio d'amministrazione, eletti ai sensi del presente statuto, è emanato dal senato accademico nella composizione prevista dall'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168. A questo organo spetta anche il compito di definire, per queste elezioni, le cinque aree scientifiche di cui all'art. 2.3, comma 3, lettera *e)*, del presente statuto.

Per le successive elezioni, le modifiche al regolamento elettorale ed alla determinazione delle aree scientifiche saranno deliberate dal senato accademico in carica.

Art. 7.2.

Entro la fine del primo anno accademico di applicazione del presente statuto gli istituti del Politecnico eventualmente non ancora disattivati dovranno confluire in dipartimenti già istituiti o di nuova istituzione.

Il senato accademico prenderà le relative deliberazioni, nel rispetto della autonomia scientifica dei docenti e ricercatori interessati, sentiti i consigli degli istituti ed il consiglio di amministrazione.

Art. 7.3.

La seconda facoltà di ingegneria, con sede a Vercelli, sarà rappresentata nel senato accademico dopo la sua attivazione.

Finché l'organico non supererà i venti professori di ruolo, essa sarà rappresentata nel senato accademico soltanto dal preside.

Quando tale limite sarà superato, si provvederà con modifica dello statuto, alla revisione dell'art. 2.3, comma 3, punto *d)*.

Art. 7.4.

Fino alla approvazione dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia per tutti gli organi dell'Ateneo i regolamenti precedentemente approvati ed ancora in vigore.

Art. 7.5.

Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per il Politecnico le disposizioni legislative, regolamentari e le disposizioni emanate con circolari ministeriali in contrasto con esso.

TABELLA *A*

ELENCO DEI DIPARTIMENTI

Automatica e informatica

L'area di ricerca del dipartimento riguarda le scienze e le tecniche dei controlli automatici (automatica), degli elaboratori elettronici (informatica) e la loro integrazione reciproca.

Casa-città

L'area di ricerca del dipartimento riguarda il problema della casa inteso come problema dell'abitazione e dei servizi ad essa collegati e dei tessuti insediativi storicamente costituiti.

Elettronica

L'area di ricerca del dipartimento appartiene al vasto settore dell'elettronica di base e delle telecomunicazioni, con particolare riferimento ai settori disciplinari dell'elettromagnetismo, della microelettronica, dei circuiti e della strumentazione e delle telecomunicazioni.

Energetica

L'area di ricerca del dipartimento riguarda i temi del reperimento, approvvigionamento, utilizzo razionale dell'energia, con particolare riferimento alla trasformazione dell'energia primaria nelle forme termica e meccanica, all'uso razionale dell'energia e ai risparmi energetici, alla termofluidodinamica delle macchine, all'energia nucleare, ai generatori di energia termica e meccanica a combustione, alle energie rinnovabili e alla conversione diretta dell'energia.

Fisica

L'area di ricerca del dipartimento si colloca nell'ambito della fisica di base, con particolare riguardo ai temi più consoni alle esigenze culturali di un Politecnico.

Georisorse e territorio

L'area di ricerca del dipartimento riguarda lo studio della superficie e del sottosuolo terrestri con particolare riferimento alla applicazione ed al perfezionamento delle metodologie topografiche-fotogrammetriche, all'analisi dei vincoli territoriali, alla ricerca, produzione e valorizzazione delle risorse minerali, alla messa a punto dei processi di trasformazione. Riguarda inoltre la descrizione dell'assetto territoriale nelle sue forme naturali e costruite, la definizione degli aspetti geomeccanici e impiantistici della coltivazione delle risorse minerali e delle tecnologie di arricchimento di queste ultime.

Ingegneria aeronautica e spaziale

L'area di ricerca del dipartimento riguarda gli studi su sistemi aeronautici e spaziali con particolare interesse per gli aspetti ingegneristici e all'esecuzione di ricerche condotte in campi affini che utilizzano metodologie facilmente trasferibili allo studio dei problemi aerospaziali.

Ingegneria dei sistemi edilizi e territoriali

L'area di ricerca del dipartimento riguarda i metodi e gli strumenti di analisi per la progettazione e l'organizzazione degli interventi nei sistemi territoriali, la valutazione e il controllo della qualità edilizia, la programmazione e il coordinamento delle attività progettuali, realizzative e gestionali in edilizia, nonché i criteri per la valutazione economica degli interventi alle diverse scale.

Ingegneria elettrica industriale

L'area di ricerca del dipartimento comprende lo studio, di base e applicativo, nel campo delle conversioni energetiche che si avvalgono dell'energia elettrica, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere industriale, ivi comprese le problematiche relative alle apparecchiature di misura e di controllo connesse con tali applicazioni.

Ingegneria strutturale

L'area di ricerca del dipartimento copre lo studio teorico e sperimentale del comportamento statico e dinamico dei materiali da costruzione, dei terreni e delle rocce, degli elementi strutturali e delle strutture nel loro complesso, con i relativi problemi progettuali e costruttivi, ivi compresa l'interazione con i terreni di fondazione.

Matematica

L'area di ricerca del dipartimento copre il campo della matematica sia pura che applicata collaborando, o conducendo in forma autonoma, programmi di ricerca su discipline con elevato contenuto matematico.

Meccanica

L'attività di ricerca del dipartimento è data dall'esigenza di riunire e organizzare le attività di studio e di ricerca finalizzate ai problemi progettativi e costruttivi delle macchine. In particolare si interessa ai problemi di affidabilità e di sicurezza strutturale sia degli organi delle macchine e dei meccanismi, sia dei componenti meccanici di strutture speciali, quali quelle degli impianti chimici e nucleari. Rientrano inoltre nelle finalità del dipartimento, oltre agli argomenti tipicamente meccanici dell'ingegneria biomedica, anche lo studio dei problemi di analisi e sintesi funzionali relativi alle macchine e ai sistemi meccanici e fluidodinamici.

Progettazione architettonica

L'area di ricerca del dipartimento è quella delle attività di ideazione e delle operazioni di elaborazione tecnica dei progetti proprii dell'architettura, caratterizzate in particolare da una continua evoluzione di mezzi e di competenze delle strutture professionali.

Scienza dei materiali e ingegneria chimica

L'area di ricerca del dipartimento riguarda lo studio sia dei principi fondamentali della chimica, sia delle proprietà, produzione, caratterizzazione, comportamento in esercizio di materiali, sia infine della progettazione e della conduzione del macchinario e degli impianti chimici.

Scienze e tecniche per i processi di insediamento

L'area di ricerca del dipartimento riguarda lo studio del funzionamento spaziale e temporale dei sistemi socioeconomici, quello del funzionamento dei sistemi naturali e antropizzati e quello delle interazioni fra sistemi socioeconomici e sistemi ambientali.

Sistemi di produzione ed economia dell'azienda

L'area di ricerca del dipartimento ha per oggetto i sistemi di produzione, con particolare riferimento a quelli metalmeccanici. Rientrano nelle finalità del dipartimento le ricerche sui metodi di lavorazione, sui macchinari e sulle attrezzature; sulla scelta delle metodologie e dei sistemi produttivi, sull'automazione, sulle misure e sulle regolazioni e strumentazioni industriali. Parallelamente il dipartimento svolge una specifica attività nel campo della gestione dei processi produttivi, occupandosi degli aspetti economici, della organizzazione del lavoro e del controllo e gestione della produzione.

Territorio (Interateneo)

L'area di ricerca del dipartimento riguarda l'analisi degli studi di Torino, ovvero l'analisi e la progettazione del territorio considerato nei suoi differenti aspetti, alla scala urbana, regionale e sovraregionale.

91A4676

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 204

Corso dei cambi del 18 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1267,450	1267,450	1277,450	1267,450	1267,450	1267,450	1267,450	1267,450	1267,450	1267,450
E.C.U.	1530,450	1530,450	1531 —	1530,450	1530,450	1530,450	1530,460	1530,450	1530,450	1530,450
Marco tedesco	747,360	747,360	747,500	747,360	747,360	747,360	747,400	747,360	747,360	747,360
Franco francese	219,340	219,340	219,700	219,340	219,340	219,340	219,340	219,340	219,340	219,340
Lira sterlina	2177 —	2177 —	2179 —	2177 —	2177 —	2177 —	2176,700	2177 —	2177 —	2177 —
Fiorino olandese	663,370	663,370	663,250	663,370	663,370	663,370	663,380	663,370	663,370	663,370
Franco belga	36,322	36,322	36,300	36,322	36,322	36,322	36,316	36,322	36,322	36,320
Peseta spagnola	11,871	11,871	11,900	11,871	11,871	11,871	11,872	11,871	11,871	11,870
Corona danese	194,060	194,060	194 —	194,060	194,060	194,060	194,070	194,060	194,060	194,060
Lira irlandese	1999,400	1999,400	1998 —	1999,400	1999,400	1999,400	1999,500	1999,400	1999,400	—
Dracma greca	6,723	6,723	6,720	6,723	6,723	6,723	6,720	6,723	6,723	—
Escudo portoghese	8,688	8,688	8,690	8,688	8,688	8,688	8,690	8,688	8,688	8,680
Dollaro canadese	1121,400	1121,400	1125 —	1121,400	1121,400	1121,400	1120,700	1121,400	1121,400	1121,40
Yen giapponese	9,726	9,726	9,750	9,726	9,726	9,726	9,725	9,726	9,726	9,720
Franco svizzero	855,360	855,360	855,500	855,360	855,360	855,360	855,360	855,360	855,360	855,360
Scellino austriaco	106,237	106,237	106,200	106,237	106,237	106,237	106,238	106,237	106,237	106,230
Corona norvegese	190,970	190,970	191 —	190,970	190,970	190,970	190,970	190,970	190,970	190,970
Corona svedese	205,220	205,220	205,300	205,220	205,220	205,220	205,230	205,220	205,220	205,220
Marco finlandese	303,700	303,700	304,500	303,700	303,700	303,700	304,400	303,700	303,700	—
Dollaro australiano	1009,250	1009,250	1010 —	1009,250	1009,250	1009,250	1009,300	1009,250	1009,250	1009,250

Media dei titoli del 18 ottobre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,080
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,750
» » » 21- 4-1987/94	86,550
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,175
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,250
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,225
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,375
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,425
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,450
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,550
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,450
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,650
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,550
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,550
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,575
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,575
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,075
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,600

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/93	100,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	100,550
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	97,900
» » » Ind. 1-11-1984/91	99,950
» » » » 1-12-1984/91	100,075
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	100,050
» » » » 18- 4-1986/92	100,575
» » » » 19- 5-1986/92	100,550
» » » » 20- 7-1987/92	100,125
» » » » 19- 8-1987/92	100,350
» » » » 1-11-1987/92	100,275
» » » » 1-12-1987/92	100,325
» » » » 1- 1-1988/93	100 —

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	99,950
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,250
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,350
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,525
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,450
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,970
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,300
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,875
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,250
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,550
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,275
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,725
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,375
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,875
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,700
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,925
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,875
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,950
»	»	»	»	1-10-1987/94	100 —
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,800
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,175
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,325
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,675
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,325
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,400
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,850
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,325
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,675
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,250
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,600
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,875
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,850
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,875
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,900
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,650
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,850
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,525
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,075
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,575
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,600
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,475
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,625
»	»	»	»	1- 4-1986/96	100 —
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,825
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,525
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,225
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,250
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,325
»	»	»	»	1-10-1986/96	99,125
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,325
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,225
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,575
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,900
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,775
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99 —
»	»	»	»	1- 4-1987/97	99,025
»	»	»	»	1- 5-1987/97	99,100
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,025
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,750
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,475
»	»	»	»	1- 9-1987/97	99 —
»	»	»	»	1- 3-1991/98	99,625
»	»	»	»	1- 4-1991/98	100 —

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,775
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,975
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,475
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,375
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,550
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,400
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	100 —
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,225
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,350
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100 —
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,025
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	100,075
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,075
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,300
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100,025
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,025
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,925
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,750
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,475
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,425
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,250
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,350
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,300
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,200
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,225
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,425
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,425
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,275
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,350
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,250
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,375
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,375
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,400
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,400
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,375
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,375
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,275
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,075
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,275
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,225
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,300
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,275
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	100,725

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,725
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,525
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,475
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	101,150
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,525
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,675
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,325
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,575
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	98,125
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,375
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,925
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,325
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,425
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,525
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,775
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,875
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93,775
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,550
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,750
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,550
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101 —
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,825
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	108,275
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,650
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	106,250
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	105,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M8101

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 settembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 sospesi dal 16 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 31 gennaio 1979;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

2) Area di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 2 maggio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 28 agosto 1979;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

3) Area di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione dell'autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 12 maggio 1980 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 19 settembre 1980;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

4) Area di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 sospesi dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 18 marzo 1981;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

5) Area di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Realizzazione autostrada A-24; lavoratori sospesi dal 25 maggio 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 16 ottobre 1981;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

6) Area di Val Vomano - comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione del traforo del Gran Sasso - Villa Vomano, cantiere svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

7) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 9 novembre 1984;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

8) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del nuovo porto industriale e delle connesse infrastrutture, resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 15 novembre 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

9) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1980 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 19 dicembre 1980;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

10) Area del comune di Napoli-Capodichino. Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal 18 novembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 6 maggio 1982;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

11) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

12) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 maggio 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

13) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano; lavoratori disponibili dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 23 marzo 1981;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

14) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione di Nola-Marigliano; lavoratori sospesi dal 25 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 29 novembre 1982;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

15) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dall'8 novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 22 giugno 1983;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

16) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, lavoratori sospesi dal 10 ottobre 1983 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 13 aprile 1984;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

17) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nel progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 26 luglio 1984 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

18) Area dei comuni di Santa Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro, Capua (Caserta). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/147, disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana; lavoratori disponibili dal 4 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 agosto 1981;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

19) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori relativi al porto; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1981 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

20) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori del porto; lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 12 agosto 1982;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

21) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori relativi al porto, consorzio Cogitau; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

22) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, dal 7 gennaio 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 10 maggio 1982;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

23) Area dei comuni di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

24) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziati dall'ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 21 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

25) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori concernenti il progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, costruzione vasche di depurazione; lavoratori disponibili dal 30 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

26) Area del comune di Valsinni (Matera). — Realizzazione delle opere relative alla condotta del Sinni; lavoratori sospesi dal 5 gennaio 1982 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 29 luglio 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

27) Area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza). — Realizzazione delle opere relative alla condotta Sinni; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 25 luglio 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

28) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «Variante alla s.s. 7 e s.s. 265» tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta I lotto della s.s. 269 alla strada comunale per Tuoro di Caserta; lavoratori sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 9 agosto 1982;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

29) Area dei comuni di Capua e Maddaloni (Caserta). — Realizzazione lavori di completamento del I lotto dell'opera pubblica variante alla s.s. 7 e s.s. 26/5 tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna all'abitato di Caserta; lavoratori disponibili dal 29 agosto 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

30) Area industriale del comune di Acerra (Napoli). — Aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli), al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 7 giugno 1982 o entro tre mesi dal tale data:

primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

31) Crisi occupazionale dell'area del comune di Villa Literno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1982 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 24 febbraio 1983;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

32) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 16 maggio 1983;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

33) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 13 aprile 1984;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

34) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 20 aprile 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

35) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Frignano Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Realizzazione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 2 gennaio 1985 o ento tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 16 luglio 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

36) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori relativi al primo e secondo gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 26 marzo 1983;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

37) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Imprese impegnate nel completamento dei lavori relativi al primo e secondo gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

38) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori del primo e secondo gruppo della termocentrale Enel, azienda Dipenta; lavoratori sospesi dal 30 dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

39) Area industriale del comune di Porto Torres (Sassari). — Realizzazione del depuratore consortile del porto industriale; lavoratori disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

40) Area industriale Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 3 gennaio 1983 o entro sei mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

41) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 4 luglio 1983 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1983;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

42) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento della S.p.a. Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1984 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

43) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

44) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 10 giugno 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

45) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Bagnoli; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

46) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione del «Nuovo ospedale civile S. Maria delle Grazie» in località La Schiana di Pozzuoli; lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

47) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Nuovo ospedale civile S. Maria delle Grazie», in località La Schiana Pozzuoli (Napoli); lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

48) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Costruzione impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto, progetto PS3/45 e PS/45B per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

49) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto, progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez; lavoratori resisi disponibili dall'11 giugno 1984, o entro tre mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

50) Area industriale dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori sospesi dal 16 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

51) Area dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1983 od entro dodici mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

52) Crisi occupazionale dell'area dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Realizzazione delle opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

53) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori disponibili dal 13 settembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

54) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). — Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori sospesi dal 9 luglio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

55) Area del comune di Cinquefrondi e Melicucco (Reggio Calabria). — Costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabria fra la fascia Jonica di Locri, Siderno, Gioiosa, Roccella e la piana di Rosarno; lavoratori sospesi dal 7 ottobre 1983 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

56) Area del comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Salcos impegnata nella realizzazione di opere pubbliche appaltate dalla Casmez; lavoratori resisi disponibili dall'11 aprile 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

57) Area del comune di Naro (Agrigento). — Lavori relativi alle opere di I stralcio della diga S. Giovanni sul fiume Naro; lavoratori disponibili dal 16 maggio 1983 o entro tre mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 6 aprile 1984;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

58) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona del Metaponto di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

59) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori concernenti opere di irrigazione di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

60) Area del comune di Pisticci (Matera). — Realizzazione delle opere di irrigazione della zona di Metaponto di cui al progetto speciale 23/558; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 6 marzo 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

61) Area del comune di Valenzano (Bari). — Realizzazione di opere pubbliche; lavoratori sospesi dal 5 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

62) Area del comune di Valenzano (Bari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate in lavorazioni di costruzioni di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 12 giugno 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

63) Area del comune di Valenzano (Bari). — Imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, lavoratori resisi disponibili dal 7 settembre 1986 od entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

64) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1179 alloggi popolari nei lotti L. ed M. del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dal 7 maggio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

65) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31.019 e 31.020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 20 aprile 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

66) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Realizzazione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 15 novembre 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

67) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del progetto 020491, relativo all'opera pubblica «costruzione di n. 171 alloggi in Secondigliano (Napoli), comparto V, ai sensi della legge n. 60/63 nell'ambito del piano urbanistico 167 di Secondigliano per conto dell'IACP; lavoratori sospesi dal 9 dicembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

68) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalla P.M. Costruzioni S.r.l. adibiti alle opere dell'acquedotto del Frida, sospesi dal 26 marzo 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

69) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dall'Impresa Torri operante nei lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida, sospesi dal 1° aprile 1984 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 marzo 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

70) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella predetta area impegnate nei lavori di ultimazione di cui al P.S. 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e del Frida; resisi disponibili dal 19 luglio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

71) Area dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Realizzazione della seconda Università di Salerno; lavoratori sospesi dal 27 agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

72) Crisi occupazionale dell'area dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della seconda Università di Salerno, sospesi dal 25 agosto 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

73) Area del comune di Fisciano (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della seconda Università della Campania III stralcio; lavoratori sospesi dal 19 settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

74) Crisi delle aree di Agro Pisticci - Craco - Montalbano - Ferrandina - Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto. — Lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIME - Cantiere di Marconia (Matera), impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 9 maggio 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 10 giugno 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

75) Area del comune di Napoli - zone di S. Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto speciale PS3/2 realizzazione del I lotto, sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

76) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del polo zinco presso la SAMIM S.p.a., resisi disponibili dal 1° ottobre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

77) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del polo zinco e polo piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

78) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del polo piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

79) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 17 giugno 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

80) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 20 maggio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 16 aprile 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

81) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori disponibili dal 20 maggio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 16 aprile 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

82) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 19 maggio 1987 al 31 dicembre 1987:

primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

83) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

84) Area del comune di Latina - località Borgo Sabotino. — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori resisi disponibili a decorrere dal 1° novembre 1988:

primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

85) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario del Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII, lavoratori sospesi dal 17 dicembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 15 luglio 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

86) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario del Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 15 novembre 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

87) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione finanziate dal commissario straordinario del Governo di Napoli con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 28 aprile 1986 o entro 12 mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 6 marzo 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

88) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui al programma finanziato dal commissario straordinario del Governo, sindaco di Napoli, titolo VIII, legge n. 219/1981; lavoratori sospesi dal 4 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

89) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, titolo VIII della legge n. 219/1981; lavoratori sospesi dal 9 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988.

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

90) Area dei comuni di Stigliano, S. Mauro Forte, Ferrandina (Matera), Neopoli e S. Arcangelo (Potenza). — Realizzazione dell'approvvigionamento idrico degli abitati serviti dagli acquedotti dell'Agri e del Frida; lavoratori disponibili dal 17 settembre 1984 o entro dodici mesi da tale data.

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

91) Area del comune di Genzano di Lucania (Potenza). — Realizzazione di una diga in terra battuta, opere di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. 169) - Finanziamenti della ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

92) Area del comune di Genzano di Lucania (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione di una diga in terra battuta, opere di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. 169) - Finanziamenti della ex Casmez; lavoratori disponibili dal 18 agosto 1987 o entro sette mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 4 agosto 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

93) Area del comune di Genzano di Lucania (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione di una diga in terra battuta, opere di scarico in cemento armato e costruzione di un viadotto sulla Fiumarella di Genzano di Lucania (deviazione s.s. 169) - Finanziamenti della ex Casmez; lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

94) Area dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S.Tammaro e Capua (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'opera pubblica PS3/147B - Disinquinamento del golfo di Napoli - Rete canali e collettori - nell'area casertana, sospesi dal 28 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

95) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta. Comuni di Capua, S. Tammaro e Marcianise. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147B, resisi disponibili dal 13 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

96) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della costruenda nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo nonché per il trasferimento dell'intera portata del Serino al serbatoio di S. Giacomo dei Capri, finanziati dal comune di Napoli, lavoratori sospesi dal 19 gennaio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

97) Area del comune di Salerno. — Realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, lotto F per 164 alloggi in località S. Eustachio e lotto D per 336 alloggi in località Matierno, finanziati con fondi della legge n. 219/81 per conto del comune di Salerno; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

98) Area dei comuni in provincia di Napoli: Pozzuoli, Quarto, Volla, Pollena, Cercola, Casalnuovo, Pomigliano, Marigliano, Brusciano, S. Vitaliano, Castelcisterna, Villaricca, Afragola, Melito, Caivano, Casoria, Boscoreale. — Imprese impegnate nella costruzione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario del Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

99) Area dei comuni della provincia di Napoli. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al programma finanziato dal commissario straordinario del Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/1981, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

100) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al programma finanziato dal commissario straordinario del Governo della regione Campania con fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981; lavoratori sospesi dal 9 febbraio 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

101) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Imprese impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, programma finanziato dal commissario straordinario del Governo della regione Campania con fondi del titolo VIII della legge n. 219/1981; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

102) Area del comune di Napoli. — Costruzione del primo lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli nell'ambito del centro direzionale, opera finanziata dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 18 marzo 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 15 luglio 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

103) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del I e II lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale; opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso le leggi numeri 309/1957, 285/1963, 1194/1970 ed inoltre attraverso la legge finanziaria n. 283/1978, lavoratori resisi disponibili dal 16 settembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 12 giugno 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

104) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del I e II lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli nell'ambito del centro direzionale, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, lavoratori resisi disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

105) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del II e III lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

106) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione, di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 3 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 15 luglio 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

107) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione, di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

108) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria in località Monteruscello, di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

109) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Aziende impegnate nella costruzione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione in località Monteruscello, finanziata dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 12 settembre 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

110) Area del comune di Senise (Potenza). — Realizzazione dell'impianto di autosollevamento delle acque per uso irriguo nell'area industriale del comune suddetto; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

111) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni, Recale (Caserta). — Aziende impegnate nell'esecuzione dell'opera pubblica PS3/147 disinquinamento del golfo di Napoli articolata su tre diversi contratti di affidamento: *a)* PS3/147, l'assieme rete, canali e collettori nell'area casertana; *b)* PS3/147B, impianto di depurazione e collettori, completamento I lotto funzionale; *c)* PS3/147C, impianto di depurazione e collettori, completamento impianto di depurazione; lavoratori resisi disponibili dall'11 marzo 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

112) Area del comune di Montescaglioso (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino, di cui al progetto speciale 28/515, lavoratori resisi disponibili dal 2 luglio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

113) Area del comune di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al terzo gruppo della centrale termoelettrica ENEL, lavoratori sospesi dal 1° marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

114) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di completamento del terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'ENEL, lavoratori resisi disponibili dal 1° marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

115) Area industriale comune di Portovesme (Cagliari). — Completamento dei lavori del terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'ENEL; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro il 31 dicembre 1987:

primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

116) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto pilota di desolforazione presso il terzo gruppo della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

117) Area del comune di Massafra (Taranto). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella ultimazione delle opere relative all'acquedotto del Sinni di Massafra, sospesi dal 14 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 14 novembre 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

118) Area dei comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino, Succivo (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale P53/194, disinquinamento del Golfo di Napoli, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 28 aprile 1985 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 15 novembre 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

119) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, s.s. 145 I lotto II stralcio; lavoratori sospesi dall'8 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 15 novembre 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

120) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, s.s. 145 I lotto I stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 19 maggio 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

121) Area dei comuni di Noepoli e Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nei lavori concernenti la costruzione della traversa sul fiume Sarmento e derivazione delle acque nell'invaso di Monte Cotugno, progetto PS14/92, lavoratori resisi disponibili dal 29 gennaio 1985 o entro 12 mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

122) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro (Benevento), progetto speciale PS 29/20; lavoratori sospesi dal 29 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

123) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del serbatoio di Campolattaro (Benevento), prog. PS29/20 finanziato dalla ex Casmez, lavoratori disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

124) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro, progetto PS 29/20 finanziata dagli «interventi straordinari per il Mezzogiorno»; lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

125) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica della nuova sede della facoltà di scienze naturali, matematica, fisica, e di economia e commercio in Monte S.Angelo (Napoli); lavoratori sospesi dal 20 giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

126) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova Università in Monte S. Angelo, finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori sospesi dal 25 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

127) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione della nuova Università degli studi di Napoli in S. Angelo, facoltà di scienze naturali, matematiche, fisiche, ed economia e commercio, finanziata dall'Università degli studi di Napoli, lavoratori disponibili dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

128) Area del comune di Salerno. — Realizzazione della sede del comando legione Carabinieri in località Mercatello; lavoratori resisi disponibili dal 1° ottobre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 31 luglio 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

129) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica «Unità locale dei servizi socio-sanitari», nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano (Napoli) per conto dell'IACP, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi numeri 166 e 492; lavoratori sospesi dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

130) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'unità locale dei servizi socio-sanitari nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi il 16 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

131) Area dei comuni del Vallo di Diano: Polla, Padula, Sala Consilina, Atena Lucana, Buonabitacolo, Sassano (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori: 1) progetto PS29/230/2, normalizzazione ed integrazione sistemi acquedottistici del Vallo di Diano, II lotto; 2) progetto AC 8049, lavori di sistemazione idraulica valliva del fiume Tanagro; 3) lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica IV e V lotto, progetto AC23/492 e 23/604; 4) progetto 23/634, lavori di sistemazione del fossato «Maltempo» nell'abitato di Polla; 5) lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica II e III lotto, progetti 23/50447 e 23/479, lavoratori disponibili dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 31 luglio 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

132) Area del comune di Frattamaggiore (Napoli). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Distribuzione e costruzione della rete di gas metano», resisi disponibili dal 18 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

133) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavori di completamento del porto; lavoratori disponibili dall'11 novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 13 maggio 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

134) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, di cui al PS/14/38 finanziato dall'ente Cassa per il Mezzogiorno, resisi disponibili dal 23 settembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

135) Area del comune di Enna — Realizzazione del complesso irriguo «Olivo» I lotto; lavoratori disponibili dal 2 dicembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

136) Area dei comuni di Caivano e Acerra (Napoli) e Orta di Atella (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica PS3/144, impianto di depurazione di Napoli Nord e rete di collettori, finanziata dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 30 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 13 maggio 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

137) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nell'opera pubblica progetto PS3/145C, ristrutturazionedei canali Sbauzone ed Arenaccia nell'area portuale di Napoli, resisi disponibili dal 28 gennaio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 31 luglio 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

138) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori occupati dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di n. 174 alloggi e di un fabbricato per opere sociali» in località Monteruscello, finanziata dall'IACP; lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 12 agosto 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

139) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di n. 174 alloggi e di un fabbricato per opere sociali» in località Monteruscello, finanziata dall'IACP; lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1987 od entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 19 maggio 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

140) Area del Porto Canale - Zona Giorgino (Cagliari). — Lavori di ultimazione del primo lotto del porto industriale di Cagliari, progetto speciale ex Camez n. 1; lavoratori sospesi dal 26 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 12 giugno 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

141) Area dei comuni di S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno, progetto speciale 14/49/M/EIP, finanziato dalla Casmez, resisi disponibili dal 16 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

142) Area dei comuni di S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza). — Realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno, progetto speciale 14/49/M/EIP, finanziato dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 22 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 30 settembre 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

143) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione di una scuola media composta di 24 aule ordinarie, 4 aule speciali, 1 aula magna, 2 palestre coperte, 1 campo di pallacanestro all'aperto in via Cinzia, resisi disponibili dal 23 gennaio 1986 al 6 ottobre 1987:

primo decreto ministeriale 15 marzo 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

144) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «Potenziamento Squadra rialzo di Napoli centrale», finanziata dal Ministero dei trasporti; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

145) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta: comuni di Pietravairano; Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone e Capua. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «acquedotto Campania occidentale, IV lotto progetto PS29/86/4», finanziata dall'ex Casmez, resisi disponibili dal 10 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

146) Area dei comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del III e IV lotto dell'acquedotto Campania occidentale finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 27 maggio 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

147) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «completamento n. 6 edifici a torre per complessivi 216 alloggi» in località Masseria Cardone di Napoli, finanziamento legge n. 457/78, staz. app. IACP; lavoratori disponibili dal 17 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

148) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 6 fabbricati per un totale di 216 alloggi nel comune di Napoli, finanziati dallo IACP; lavoratori disponibili dal 3 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

149) Area del comune di Afragola (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 5 maggio 1986 od entro 12 mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

150) Area del comune di Afragola (Napoli). — Aziende impegante nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

151) Area dei comuni nella provincia di Caserta: Capua, S. Tammaro, Cancello Arnone, Castelvolturno, S. Maria La Fossa. — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «ripristino ed adeguamento delle reti irrigue in sinistra e destra Volturno», finanziata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ente appaltante Consorzio di Bonifica di Caserta; lavoratori disponibili dal 10 febbraio 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

152) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «costruzione svincolo a livelli sfalsati tra la s.s. 264 e la s.p. Cancello Arnone-Villa Literno» appaltata dall'ANAS; lavoratori disponibili dal 6 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 18 agosto 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

153) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dello svincolo a livelli sfalzati tra la s.s. 264 Cancello Arnone-Villa Literno appaltato dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 od entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 19 maggio 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

154) Area del comune di Gioia Tauro. — Completamento dei lavori del porto; lavoratori non marittimi sospesi dal 1° giugno 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 6 marzo 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

155) Area dei comuni di S. Felice a Cancello e Arienzo (Caserta). — Realizzazione del progetto PS3/215, collettore Caudino, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 4 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

156) Area dei comuni di Arienzo e S. Felice a Cancello (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori relativi al disinquinamento del Golfo di Napoli - PS3/215; lavoratori resisi disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 19 gennaio 1991;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

157) Area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147, PS3/147B e PS3/147C. Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area casertana, opera finanziata dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

158) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale, tutti in provincia di Caserta. — Realizzazione dell'opera pubblica «impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana di cui ai progetti PS3/147 I assieme, PS3/147B e PS3/147C, finanziati dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

159) Area del comune di Pozzuoli. — Realizzazione di seicento alloggi per i senza tetto causa dei bradisismo, urbanizzazione primaria di seicento alloggi; edilizia scolastica ed urbanizzazione impianti sportivi e centro commerciale in loc. Monteruscello - Pozzuoli, finanziato dalla Protezione civile (legge n. 758/83); lavoratori sospesi dal 2 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

160) Area del comune di Salerno. — Costruzione della circonvallazione di Salerno secondo lotto. primo stralcio; lavoratori disponibili dal 1° settembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

161) Area della provincia di Salerno. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nei lavori di disinquinamento del Golfo di Napoli (Salerno), progetto PS3/141, resisi disponibili dall'8 settembre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

162) Crisi occupazionale area dei comuni di Rende, Montalto Uffugo e Paola (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione dei raccordi ferroviari tra le linee Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza e del raddoppio della linea Castiglione-Cosenza e dell'ampliamento dei piazzali di Castiglione e di Montalto-Rose, resisi disponibili dal 25 agosto 1986 od entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

163) Area dei comuni in provincia di Cosenza: Rende, Montalto Uffugo e Paola. — Imprese impegnate nella realizzazione dei raccordi ferroviari Paola-Cosenza, Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza: raddoppio linea Costiglione-Cosenza ed ampliamento dei piazzali di Castiglione Montalto e Rose. Lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

164) Area dei comuni di Leonforte e Assoro (Enna). — Ristrutturazione della adduttrice irrigua ed industriale per l'utilizzazione delle acque del serbatoio della diga Nicoletti sul torrente Bozzetta; lavoratori disponibili dal 12 maggio 1986 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

165) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Aziende impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua e di bonifica della Valle del Vomano, PS 23/318 secondo lotto; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1986 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 18 agosto 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

166) Area dei comuni di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «variante della s.s. 268 del Vesuvio» agli abitati di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), terzo lotto, finanziati dall'ANAS in app. art. 12, legge n. 1/78, resisi disponibili dal 16 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

167) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione del terzo centro polifunzionale rione Traiano - Soccavo (Napoli) finanziato dal comune di Napoli, resisi disponibili dal 23 luglio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

168) Area dell'Agro di Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della galleria Sarmento, resisi disponibili dal 28 aprile 1986 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

169) Area del comune di Maddaloni (Caserta). — Costruzione di un impianto di macinazione a carbone annesso al cementificio Cementir di Maddaloni, con contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 10, tit. II, legge n. 183/76; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1986 o entro dòdici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 aprile 1990;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

170) Area comprensorio Sele Diano Cilento - comuni di: Sacco, Roscigno, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Roccadaspide, Capaccio, Agropoli, Torchiara, Laureana Cilento, Castelnuovo Cilento, Ascea, Perdifumo, Montecorice, Salento, Casalvelino, tutti in provincia di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto costiero Cilento Nord, PS29/135 finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 10 novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 15 marzo 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

171) Crisi occupazionale area del comune di Presenzano (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella «costruzione dell'impianto idroelettrico ENEL» finanziato con fondi ENEL e BEI, resisi disponibili dal 6 settembre 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

172) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica ENEL finanziata con fondi ENEL e BEI. Lavoratori disponibili dal 14 ottobre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

173) Crisi occupazionale area del comprensorio dell'Alto Sele in provincia di Salerno ed Avellino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della condotta per la raccolta degli scarichi industriali nella zona del Sele, resisi disponibili dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

174) Area del comune di Carosino (Taranto). — Lavori relativi al quarto tronco adduttore del Sinni; lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1986 od entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

175) Area del comune di Garcia (Trapani). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani), PS/23/441 finanziato dalla Casmez; lavoratori disponibili dal 6 novembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

176) Area del comune di Garcia (Trapani). — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani). Lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 od entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

177) Area del comune di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione del mercato ittico di Salerno, finanziamenti della camera di commercio, resisi disponibili dal 3 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 15 marzo 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

178) Area del comune di Minervino Murge (Bari). — Aziende impegnate nel completamento della diga sul torrente Lacone (Bari), finanziata dalla ex Casmez, PS 14/54; lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

179) Area del comune di Persano (Salerno). — Realizzazione del centro polifunzionale della protezione civile di Persano (Salerno); lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

180) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di centoun alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazione esterna, finanziate dal Ministero della protezione civile, resisi disponibili dal 25 marzo 1987 od entro nove mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 15 marzo 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

181) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Realizzazione di centouno alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazione esterna, finanziamenti del Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dall'8 febbraio 1988 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

182) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Realizzazione del progetto PS29/108 V lotto, acquedotto Campania occidentale, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 7 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

183) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione dei lavori di infrastruttura primaria e primo tralcio, appaltata dallo IACP di Napoli e finanziata ai sensi della legge n. 471/71; lavoratori sospesi dal 6 febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

184) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella costruzione della diga sul fiume Bradano, lavoratori sospesi dall'8 maggio 1987 od entro sette mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 19 maggio 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

185) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della diga sul fiume Bradano. Lavoratori disponibili a decorrere dal 7 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

186) Area del comune di Latronico (Potenza). — Realizzazione della strada fondovalle fiume Sinni, progetto 5238; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1987 o entro nove mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

187) Area del comune di Palermo. — Realizzazione del gasdotto e del raddoppio della circonvallazione di Palermo; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

188) Area del comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione dell'autostrada A/24 in provincia di Teramo, svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1987 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

189) Area del comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Realizzazione della rete irrigua della Valle del Vomano, PS23/318, secondo lotto; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

190) Area della provincia di Messina. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo, resisi disponibili dal 26 marzo 1987 al 31 dicembre 1987:

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

191) Area provincia di Messina. — Realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo; lavoratori disponibili dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi:

primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

192) Area del basso Lazio. — Imprese impegnate nella realizzazione del secondo lotto dell'acquedotto della Campania occidentale; lavoratori resisi disponibili dal 5 ottobre 1987 od entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 19 maggio 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

193) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale di Napoli e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi FIO, FERS e BEI e resisi disponibili dal 4 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 19 maggio 1988;
proroga: dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

194) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale e relative infrastrutture» finanziato in parte con fondi FIO-FERS e mutuo BEI; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 5 marzo 1990;
proroga: dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

195) Area del comune di Napoli. — Realizzazione impianto di depurazione di Napoli-Est e rete di collettori in località Ponticelli (Napoli), progetto PS3/145, finanziata dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; lavoratori resisi o che si renderanno disponibili dal 13 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1988;
proroga: dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

196) Area del comune di Palermo. — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere relative alla costruzione della nuova casa circondariale di Palermo; lavoratori resisi disponibili dal 6 luglio 1987 od entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 19 maggio 1988;
proroga: dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

197) Area dei comuni di Santa Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Bugheria (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della costruzione «variante a scorrimento veloce alla s.s. - tronco Vallo della Lucania - Policastro Busentino IV lotto - progetto 5315» finanziata dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi:

primo decreto ministeriale 19 maggio 1988;
proroga: dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

198) Area del comune di Satriano della Lucania (Potenza).— Dipendenti dalle imprese impegnate nelle opere di adeguamento e miglioramento della s.s. n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania, appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 21 settembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 5 settembre 1988;
proroga: dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

199) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Opere di adeguamento e miglioramento della s.s. n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14,600 al km 21,150 nei pressi di Satriano di Lucania (Potenza), appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 31 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988;
proroga: dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

200) Area dei comuni di Centola, Camerota, Vibonati e Sapri (Salerno). — Realizzazione del progetto PS29/1352, ampliamento sistemi acquedottistici del Cilento, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 5 ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga: dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

201) Area dei comuni di Prognano Cilento, Perito e Cicerale (Salerno). — Realizzazione del PS29/172 - diga di Piano della Rocca sul fiume Alento, finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 24 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga: dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

202) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di trecento alloggi e relative infrastrutture in Secondigliano (Napoli), con finanziamenti del Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dal 30 settembre 1987 o entro otto mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga: dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

203) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova caserma VV.FF. in via Poggioreale - Napoli, finanziata dal Ministero dei lavori pubblici ex legge n. 843/78; lavoratori sospesi dal 30 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga: dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

204) Area del comune di Salerno. — Realizzazione dei lavori di disinquinamento del Golfo di Napoli, progetto PS3/141: lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 7 luglio 1988;
proroga: dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

205) Area dei comuni in provincia di Salerno. — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto PS3/141 - disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori disponibili a decorrere dal 1° ottobre 1988 entro il 31 dicembre 1988:

primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989;
proroga: dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

206) Area del comune di Palomonte (Salerno). — Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del nucleo industriale; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga: dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

207) Area del comune di Rosarno (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori edili relativi al PS002 di collegamento viario e ferroviario tra lo svincolo di Rosarno e l'area industriale del porto di Gioia Tauro; lavoratori sospesi dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga: dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

208) Area del comune di Napoli. — Costruzione nuova barriera Napoli Est e nuovo casello Pomigliano d'Arco, finanziata dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 12 aprile 1991 all'11 agosto 1992.

209) Area della provincia di Catania. — Imprese impegnate nella costruzione della traversa Ponte Barca sul fiume Simeto nel comune di Paternò; lavoratori disponibili dall'8 gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 4 agosto 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

210) Area dei comuni di Contursi, Oliveto Citra, Colliano, Valva (Salerno) e Calabritto (Avellino). — Realizzazione della strada a s.v. Fondo Valle Sele-Ofantina II lotto (Oliveto Citra - Calabritto), art. 32, legge n. 219/81 con fondi a carico del Ministro della protezione civile; lavoratori disponibili dal 7 gennaio 1988 od entro dieci mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 12 aprile 1991 all'11 agosto 1992.

211) Area del comune di Cerignola (Foggia). — Imprese impegnate nei lavori di sistemazione idraulica-forestale del fiume Ofanto (Foggia); lavoratori disponibili dal 21 dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

212) Area dei comuni in provincia di Caserta. — Ampliamento e ristrutturazione delle vasche di carico del serbatoio S. Clemente, prog. PS29/250 e PS29/252 finanziata dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

213) Area del comune di Cagliari. — Completamento del I lotto funzionale del porto industriale di Cagliari e lavori di ristrutturazione della Laguna S. Gilla; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

214) Area della provincia di Brindisi. — Realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano; lavoratori sospesi il 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

215) Area dei comuni di Maddaloni e Marcianise (Caserta). — Realizzazione dello «Scalo smistamento merci tra i comuni di Maddaloni e Marcianise», finanziato dell'Ente ferrovie dello Stato; lavoratori sospesi dal 14 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

216) Area del comune di Giugliano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto Regi Lagni, primo prog. 23/484a, secondo prog. 23/783a, terzo lotto sub comprensorio «M» finanziate dal Consorzio generale di bonifica di Caserta - Bacino inferiore del Volturno. Lavoratori resisi disponibili dal 2 maggio 1988 od entro sei mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

217) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'asse di supporto vicino aree sviluppo industriale di Napoli, e terra di lavoro. Prog. SAI/NA 306/3/1, finanziato da ASI-Casmez; lavoratori disponibili dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

218) Area del comune di Vallo della Lucania (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera «Strada a scorrimento veloce Vallo Scalo-Futani» appaltato dall'Amministrazione provinciale di Salerno; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

219) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, S. Valentino Torio e Sarno (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della «linea ferroviaria a Monte del Vesuvio» finanziata dall'Ente ferrovie dello Stato; lavoratori disponibili a decorrere dal 5 settembre 1988:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

220) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione nuova casa circondariale di Secondigliano (Napoli), finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori resisi disponibili dal 29 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

221) Area del comune di Marcianise (Caserta). — Imprese impegnate nell'ampliamento dell'autostrada del Sole A2, costruzione nuova barriera Napoli nord e modifica rami di svincolo della stazione Caserta sud, finanziati dall'ANAS e resisi disponibili dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

222) Area dei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Portici, Ercolano e Torre Annunziata (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di «Costruzione rete gas metano» finanziati ai sensi della legge n. 784/80 e fondi FERS; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

223) Area dei comuni di Campagna e Serre (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro polifunzionale della protezione civile» finanziato dal Ministero della difesa e BEI; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

224) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo all'ingrosso finanziato dalla Cassa depositi e prestiti ed in parte della legge n. 219/81; lavoratori resisi disponibili dal 24 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

225) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete di collettori, progetto PS3/120, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 28 novembre 1988:
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

226) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione della variante esterna dell'abitato di Castellammare, I lotto, dal casello autostrale Napoli-Salerno al km 9+700; lavoratori resisi disponibili dal 14 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

227) Area dei comuni in provincia di Salerno: Battipaglia, Eboli, Pontecagnano, Montecorvino Rovella. — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione nel comprensorio in destra Sele (I lotto zona Bassa) e perizia delle opere complementari relative alla ristrutturazione del canale principale di irrigazione DGR 3773 finanziato con fondi F10; lavoratori resisi disponibili dal 28 settembre 1988:
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

228) Area del comune di Monte di Procida (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di 82 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazioni esterne, finanziate dal Ministero della protezione civile; lavoratori disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

229) Area dei comuni in provincia di Caserta e nel comune di Giugliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Regi Lagni», primo prog. 23/484a, secondo prog. 23/783a, terzo prog. sub comprensorio «M» finanziata dal Consorzio generale di bonifica di Caserta e bacino inferiore del Volturno; lavoratori disponibili dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

230) Area del comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento o per l'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

231) Area del comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali; lavoratori sospesi nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:
primo decreto ministeriale 18 luglio 1978;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

232) Area del comune di Brindisi. — Realizzazione impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1979;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

233) Area del comune di Brindisi. — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, sospesi dal 23 marzo 1981 o entro sei mesi dalla predetta data:
primo decreto ministeriale 12 giugno 1981;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

234) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal 29 ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 29 dicembre 1977;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

235) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dello stabilimento SIR, sospesi dal 27 gennaio 1978 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 17 maggio 1979;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

236) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

237) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° marzo 1978 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 29 aprile 1978;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

238) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° giugno 1978 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 22 settembre 1978;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

239) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 9 febbraio 1979;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

240) Area del comune di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1979 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 26 luglio 1979;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

241) Area del comune di Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 12 agosto 1982;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

242) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° agosto 1979 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 13 novembre 1981;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

243) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° settembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 29 novembre 1982;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

244) Area industriale del comune di Battipaglia (Salerno). — Completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 1° aprile 1978;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A4664

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca, su rinunzia, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende alla Senato - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata, in Treviso.

Con decreto interministeriale 19 ottobre 1991 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha revocato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su rinunzia della società, l'autorizzazione ad esercitare le attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende alla Senato - Società fiduciaria di revisione a responsabilità limitata, con sede in Treviso.

91A4703

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento all'Optel InP, in Modugno, con contratto di ricerca, dell'esecuzione dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione professionale, di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1990, ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati.

A seguito del decreto ministeriale 1° febbraio 1991, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 1991, con decreto ministeriale 2 agosto 1991 è stata affidata a Optel InP - Consorzio nazionale per le tecnologie optoelettroniche dell'InP, in Modugno (Bari), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Tecnologie del materiale InP finalizzate al suo impiego per l'optoelettronica» per un importo complessivo di 35.500 milioni di lire — di cui 32.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 3.500 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di sessanta mesi.

L'Istituto mobiliare italiano provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

91A4691

REGIONE LIGURIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale n. 3419 del 18 luglio 1991 la ditta Alfa Sirio S.p.a., con sede in Millesimo (Savona), è stata autorizzata ad aggiornare le etichette dell'acqua minerale denominata Bardinella.

Con deliberazione della giunta regionale n. 4010 del 29 agosto 1991 la Terme Vallechiara S.p.a., con sede in Altare (Savona), è stata autorizzata ad imbottigliare e vendere l'acqua minerale denominata Fonte Vallechiara nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica in contenitori di materiale PET.

91A4679

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991 concernente: «Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso il Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, per accelerare lo smaltimento della giacenza delle domande intese a conseguire benefici connessi con l'invalidità civile». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1991).

All'art. 2, comma 1, quarto rigo, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 3, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... è effettuata per fronteggiare le esigenze di lavoro delle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, costituite *in ciascun capoluogo di regione*, tenuto conto delle ...», si legga: «... è effettuata per fronteggiare le esigenze di lavoro delle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, costituite *ai sensi della legge 26 luglio 1988, n. 291*, tenuto conto delle ...».

91A4710

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° gennaio al 30 giugno 1991». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1991)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 12 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del numero di registrazione 16.718 nella colonna riportante la denominazione del prodotto, in luogo di: «*Vickdermo 029 Gel antisettico*», si legga: «*Endosalf mod. 1/5*».

91A4709

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200